Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 113

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 13 maggio 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 856-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L 10 020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO. il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della difesa-Esercito: Ricompense al valor militare . . . . Pag. 1734

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1959.
Dichiarazione di corrispondenza del titolo accademico austriaco di « doctor philosophiae in praehistoria et archeologia » alla laurea in lettere, indirizzo classico . Pag. 1734

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1959.
Avocazione al Ministero del tesoro delle operazioni di liquidazione dell'Istituto autonomo per le case economiche e popolari nell'Africa orientale italiana . . . Pag. 1734

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1959.
Periodi medi di occupazione mensile ai fini degli assegni familiari per cooperative e carovane di facchini, ippotrasportatori e autonoleggiatori . . . . . . Pag. 1735

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1959.
Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », con sede in Trieste . . . . . . Pag. 1736

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1959.
Modificazione dello statuto della Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma . . . . Pag. 1736

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1959.
Modificazione dello statuto della Banca Commerciale Italiana, Banca d'interesse nazionale con sede in Milano. Pag. 1736

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1959.
Nomina del presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze . . . . . . Pag. 1737

ORDINANZA DEL MINISTRO PER LA SANITÀ 30 aprile 1959.
Norme sanitarie per l'importazione degli psittacidi. Pag. 1737

ORDINANZA DEL MINISTRO PER LA SANITÀ 5 maggio 1959.
Norme restrittive di polizia veterinaria nei riguardi della importazione delle uova da cova, dei pulcini di un giorno e del pollame vivo in genere . . . . Pag. 1738

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 1° maggio 1959.
Proroga della gestione straordinaria del comune di Taurianova . . . . Pag. 1739

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Attivazione di servizi fonotelegrafici . . . . . . Pag. 1739

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Proroga della gestione commissariale dell'Ente nazionale corse al trotto . . . . Pag. 1739
Proroga della gestione commissariale dello Jockey club italiano . . . . Pag. 1740
Proroga della gestione commissariale della Società degli steeple chases d'Italia . . . . Pag. 1740
Proroga della gestione commissariale dell'Ente nazionale per il cavallo italiano . . . . Pag. 1740

Ministero della marina mercantile:
Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Patti Marina . . . . Pag. 1740
Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Porto Civitanova . . . . Pag. 1740

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 1740

CONCORSI ED ESAMI

Corte dei conti: Concorso per esami a diciotto posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti riservato agli impiegati dello Stato non di ruolo o appartenenti ai ruoli aggiunti. Pag. 1741

Ministero dei lavori pubblici: Concorso per esami a trentasette posti di assistente aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica esecutiva del Corpo del genio civile . . . . Pag. 1743

Ministero dei trasporti: Diario delle prove scritte d'esame del concorso a due posti di aiuto ispettore in prova nella carriera di concetto dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione riservato, ai sensi dell'art 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, al personale non di ruolo della seconda categoria ed al personale dei ruoli aggiunti della carriera di concetto . . . . Pag. 1748

Prefettura di Catania: Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catania . . . . Pag. 1748

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 10 marzo 1959
registrato alla Corte dei conti addì 15 aprile 1959
registro n. 19 Esercito, foglio n. 296

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare

MEDAGLIA D'ARGENTO

FASCIANI Giuseppe fu Filippo, da Castel del Monte (L'Aquila), classe 1918, sergente 9° battaglione alpini, divisione « Julia », 143ª compagnia (*alla memoria*) — Vicecomandante di plotone duramente impegnato in combattimento, non esitava a impugnare un fucile mitragliatore, portarsi allo scoperto e colpire, con precise raffiche, il nemico attaccante, contribuendo in modo decisivo ad arrestarlo fino al sopraggiungere di rinforzi. Successivamente, ferito una prima volta in combattimento, ed una seconda mentre veniva sommariamente curato presso il posto di medicazione, insisteva per ritornare in linea coi propri alpini Avviato in barella presso un ospedale da campo, veniva colpito a morte durante il trasporto Esempio magnifico di cosciente coraggio, sprezzo del pericolo, elette virtù militari. — Monte Chiarista, 7-23 dicembre 1940

PASQUALI Franco fu Mario, da Brescia, classe 1911, capitano genio servizio permanente effettivo, Comando divisione « Pasubio ». — Ufficiale di provata capacità, ardimentoso, durante la battaglia di rottura sul Don, assolveva con serenità e sprezzo del pericolo al suo compito di addetto ai servizi del Comando di divisione, guidando di notte colonne di rifornimento viveri e munizioni fino nell'interno dei capisaldi, superando oscure situazioni con combattimenti condotti con coraggio, ardimento e decisione Iniziatosi il ripiegamento, dopo aver atteso che fossero sfilate le ultime pattuglie della retroguardia, con ammirevole sangue freddo provvedeva ad incendiare il centro logistico avanzato che aveva organizzato Nel corso di duro ripiegamento confermava le doti di valoroso combattente. In aspro combattimento veniva catturato. — Fronte russo, 16 dicembre 1942-febbraio 1943.

MEDAGLIA DI BRONZO

BELLUCCI Francesco di Salvatore, da San Demetrio Corone (Cosenza), classe 1911, tenente fanteria servizio permanente effettivo, 40° battaglione coloniale, reparto salmerie — Comandante di reparto salmerie di un battaglione coloniale impegnato in aspro attacco di munita posizione nemica, interveniva di iniziativa, alla testa dei propri uomini, sul fianco di una colonna avversaria in ripiegamento, infliggendole gravissime perdite con ripetuti assalti a bombe a mano ed alla arma bianca Catturava numerosi prigionieri e ingente bottino di armi — Monte Daimer (Somalia inglese), 11 agosto 1940

(2815)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1959.

Dichiarazione di corrispondenza del titolo accademico austriaco di « doctor philosophiae in praehistoria et archeologia » alla laurea in lettere, indirizzo classico.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Visto l'Accordo stipulato a Parigi fra il Governo italiano ed il Governo austriaco il 5 settembre 1946;

Visto l'Accordo tra l'Italia e l'Austria per lo sviluppo dei rapporti culturali fra i due Paesi stipulato a Roma il 14 marzo 1952;

Visto il decreto interministeriale 4 settembre 1956, con il quale venne approvato un nuovo elenco dei titoli finali accademici austriaci ritenuti corrispondenti ai titoli accademici italiani e stabilita la procedura per il riconoscimento dei titoli stessi;

Considerata l'opportunità che tra i titoli accademici austriaci, ritenuti corrispondenti ai titoli accademici italiani, sia incluso il titolo accademico austriaco di « doctor philosophiae in praehistoria et archeologia »;

Udito il Consiglio superiore;

Decreta:

Il titolo accademico austriaco di « doctor philosophiae in praehistoria et archeologia » è incluso fra quelli corrispondenti alla laurea italiana in lettere, indirizzo classico.

L'elenco annesso al decreto Ministeriale 4 settembre 1956 è pertanto modificato in conseguenza.

Roma, addì 7 marzo 1959

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
SCAGLIA

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

(2930)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1959.

Avocazione al Ministero del tesoro delle operazioni di liquidazione dell'Istituto autonomo per le case economiche e popolari nell'Africa orientale italiana.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 2 e 11 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, riguardante la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il regio decreto 7 ottobre 1937, n. 2556, con il quale venne costituito l'Istituto autonomo per le case economiche e popolari nell'Africa orientale italiana;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1466, concernente la liquidazione dell'Istituto sopra indicato;

Visto il proprio decreto 14 gennaio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 dell'8 febbraio successivo e concernente l'istituzione, presso la Ragioneria generale dello Stato, dell'Ufficio liquidazioni previsto dall'art. 1 della citata legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Ritenuta l'opportunità di avocare al predetto Ufficio le operazioni di liquidazione dell'Istituto autonomo per le case economiche e popolari nell'Africa orientale italiana;

Visto il proprio decreto 11 ottobre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 ottobre 1957, n. 269, con il quale è stata delegata all'Ufficio liquidazioni la rappresentanza in giudizio degli enti le cui operazioni di liquidazione sono state affidate, ai sensi della citata legge 4 dicembre 1956, n 1404, all'Ufficio stesso;

Considerato che sussistono ragioni di necessità per comprendere il predetto Istituto tra gli enti per i quali la rappresentanza anche in giudizio spettante al Ministro per il tesoro è stata delegata all'Ufficio liquidazioni con il provvedimento generale di cui al comma precedente;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di liquidazione dell'Istituto autonomo per le case economiche e popolari nell'Africa orientale italiana sono avocate all'Ufficio liquidazioni, costituito presso il Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Art. 2.

E' delegata al predetto Ufficio la rappresentanza in giudizio dell'Istituto autonomo per le case economiche e popolari nell'Africa orientale italiana.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° aprile 1959

Il Ministro: TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1959
Registro n 11 Tesoro, foglio n 53 — FLAMMIA

(2355)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1959.

Periodi medi di occupazione mensile ai fini degli assegni familiari per cooperative e carovane di facchini, ippotrasportatori e autonoleggiatori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle Organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari, i periodi medi di occupazione mensile per le sottoelencate cooperative e carovane di facchini, ippotrasportatori e autotrasportatori e la loro decorrenza sono determinati come segue:

Avellino:

Carovana autonoleggiatori n. 5655 di Avellino: giornate 26, decorrenza 1° ottobre 1957.

Bologna:

Carovana autonoma facchini di Bologna: giornate 24;

Cooperativa facchini « La Petroniana » di Bologna: giornate 24;

Cooperativa facchini « Unità » di Bologna: giornate 26;

Gruppo facchini « G.R.A. » di Bologna: giornate 24.

Brescia:

Carovana facchini di Travagliato: giornate 10, decorrenza 1° luglio 1958.

Brindisi:

Libera carovana facchini C.I.S.L. di San Michele Salentino: giornate 22, decorrenza 1° settembre 1958.

Lecce:

Carovana ippotrasportatori « Mamma Bella » di Campi: giornate 23, decorrenza 1° settembre 1958;

Carovana ippotrasportatori « San Giovanni Elemosiniere » di Casarano: giornate 22, decorrenza 1° settembre 1958;

Carovana ippotrasportatori « Santa Sofia » di Corsano: giornate 22, decorrenza 1° settembre 1958;

Carovana ippotrasportatori « San Gaetano » di Galatone: giornate 23, decorrenza 1° settembre 1958;

Carovana ippotrasportatori « Italia » di Martano: giornate 22, decorrenza 1° settembre 1958;

Carovana ippotrasportatori « Pintra » di Nociglia: giornate 22, decorrenza 1° settembre 1958;

Carovana ippotrasportatori di Presicce: giornate 22, decorrenza 1° settembre 1958;

Carovana ippotrasportatori « San Fedele » di San Cesario: giornate 22, decorrenza 1° settembre 1958;

Carovana ippotrasportatori « Santa Elisabetta » di Salice: giornate 21, decorrenza 1° settembre 1958;

Carovana ippotrasportatori « Dante Alighieri » di San Nicola: giornate 22, decorrenza 1° settembre 1958;

Carovana ippotrasportatori « S. Ippazio » di Tiggiano: giornate 21, decorrenza 1° settembre 1958;

Carovana ippotrasportatori « Sant'Eligio » di Tuglie: giornate 22, decorrenza 1° settembre 1958.

Perugia:

Carovana facchini di Ponte San Giovanni: giornate 20, decorrenza 1° febbraio 1958.

Teramo:

Carovana facchini di Castiglione Messer Raimondo - Bisenti: giornate 24, decorrenza 1° maggio 1958.

Trieste:

Cooperativa trasporti bagagli e servizi ausiliari di Trieste: giornate 24, decorrenza 1° gennaio 1958;

Cooperativa triestina portabagagli e fattorini di piazza di Trieste: giornate 26, decorrenza 1° gennaio 1958.

Udine:

Carovana scaricatori stivatori di Manzano: giornate 18, decorrenza 1° marzo 1958.

Viterbo:

Carovana facchini « Fallisca » di Montefiascone: giornate 22, decorrenza 1° settembre 1957.

Per le cooperative per le quali non è indicata la decorrenza i periodi di occupazione hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 aprile 1959

p. *Il Ministro*: GOTELLI

(2895)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1959.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », con sede in Trieste.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1958, n. 837, col quale è stato approvato il vigente statuto dell'Ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », con sede in Trieste;

Visto il proprio decreto 4 gennaio 1957, riguardante, la nomina, per quattro anni, del Consiglio generale dell'Ente;

Vista la lettera 7 aprile 1959, n. 11/11/2849/59, del Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste;

Decreta:

Il sig. Mario Masetti è nominato membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », con sede in Trieste, in rappresentanza dell'Associazione degli spedizionieri di Trieste, in sostituzione del sig. Aurelio Amodeo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 aprile 1959

Il Ministro: COLOMBO

(2893)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1959.

Modificazione dello statuto della Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10, e 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con proprio decreto in data 24 marzo 1948 e modificato con successivi decreti in data 11 agosto 1951 e 3 giugno 1957;

Vista la deliberazione adottata nell'adunanza del 16 aprile 1959 dal Consiglio di amministrazione della predetta Banca, concernente l'aumento del capitale e le conseguenti modificazioni degli articoli 9 e 10 dello statuto della Banca stessa;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Gli articoli 9 e 10 dello statuto della Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, sono modificati come segue:

« Art. 9. — Il capitale della Banca è di lire 20 miliardi. Concorrono alla formazione del capitale:

a) lo Stato con L. 17.152.420.000;

b) i partecipanti con L. 2.847.580.000.

Il capitale della Banca può essere aumentato da eventuali altri conferimenti sia da nuovi partecipanti che da quelli attuali.

L'accettazione di altri conferimenti da parte del Consiglio di amministrazione è subordinata all'autorizzazione dell'Organo di vigilanza. Detti conferimenti dovranno essere effettuati in conformità degli ultimi due capoversi del successivo art. 10 ».

« Art. 10. — Le quote di capitale dei partecipanti non sono cedibili senza il consenso del Consiglio di amministrazione. Esse costituiscono una speciale garanzia in favore della Banca per le eventuali operazioni compiute dai partecipanti con la Banca stessa.

Gli Enti contributori di capitale, che hanno dichiarato di versarlo a fondo perduto, non acquistano la qualità di partecipanti agli effetti tutti del presente statuto. La quota di utili ad essi spettante è devoluta al fondo di riserva.

La responsabilità dello Stato e dei partecipanti è limitata alla quota da essi rispettivamente conferita.

Per i nuovi eventuali conferimenti di capitale, anche da parte di altri Enti ed Istituti che attualmente non partecipano al capitale della Banca, spetta al Consiglio di amministrazione di stabilire i modi ed i termini per il versamento dei nuovi conferimenti stessi.

Trascorsi quindici giorni dai termini fissati dal Consiglio di amministrazione il partecipante che non avesse effettuato il pagamento sarà, mediante lettera raccomandata, diffidato dalla Direzione generale a pagare entro altri quindici giorni il capitale e gli interessi nella misura del 6 per cento annuo per ogni giorno di ritardo. Trascorso inutilmente anche questo secondo termine, il partecipante sarà dichiarato decaduto e la sua prima rata, versata all'atto della sottoscrizione, sarà devoluta al fondo di riserva ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 maggio 1959

Il Ministro: TAMBRONI

(2915)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1959.

Modificazione dello statuto della Banca Commerciale Italiana, Banca d'interesse nazionale con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10, e 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Banca Commerciale Italiana, Banca d'interesse nazionale con sede in Milano, approvato con decreto del Capo del governo in data 7 ottobre 1936, e successivamente modificato con decreti dello stesso Capo del Governo in data 8 maggio 1939, 24 agosto 1942 e con decreti Ministeriali in data 15 marzo 1946 e 27 aprile 1949;

Vista la deliberazione in data 9 aprile 1959 della assemblea straordinaria dei soci della predetta Banca concernente l'aumento del capitale sociale e le correlative modificazioni degli articoli 6 e 13 dello statuto, nonchè altre modifiche allo statuto della Banca medesima;.

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Gli articoli 6, 13, 25 e 35 dello statuto della Banca Commerciale Italiana, Banca d'interesse nazionale con sede in Milano, sono modificati come segue:

« Art. 6. — Il capitale sociale è di L. 20.000.000.000 ed è rappresentato da n. 4.000.000 azioni del valore nominale di L. 5000 cadauna (salva la disposizione dello art. 13).

Esso può essere aumentato per deliberazione della assemblea ».

« Art. 13. — Nelle assemblee ogni azionista ha diritto a dieci voti per ogni azione del valore nominale di L. 5000, sia di nuova emissione che risultante dal raggruppamento di dieci azioni vecchie da L. 500 l'una. Sino a che il raggruppamento delle dette azioni da L. 500 l'una non sia compiuto per tutte, l'azionista avrà diritto ad un voto per ognuna delle azioni non peranco raggruppate.

Le azioni appartenenti a cittadini o enti stranieri non hanno diritto a voto ».

« Art. 25. — Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni.

L'assemblea delibera il compenso annuo per il Consiglio di amministrazione, per il Comitato esecutivo, e per gli altri Comitati e Commissioni che fossero costituiti. Tale compenso resterà invariato fino a nuova diversa deliberazione dell'assemblea medesima; ed il suo ammontare sarà ripartito fra gli aventi diritto nelle proporzioni che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ».

« Art. 35. — L'utile netto dell'esercizio viene ripartito nel modo seguente:

a) una quota che viene proposta dal Consiglio di amministrazione, che non deve essere inferiore al 10% viene assegnata al fondo di riserva, finchè questo non abbia raggiunto le proporzioni previste dall'art. 3 del regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511;

b) poscia viene distribuito ai soci un dividendo sino al 5% del capitale versato;

c) sulla destinazione del resto delibera l'assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 maggio 1959

Il Ministro: TAMBRONI

(2916)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1959.

Nomina del presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 19 giugno 1945, con il quale il prof. Giacomo Devoto venne nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze;

Visti i provvedimenti con i quali, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale predetto sono stati nominati i componenti della Giunta di cui sopra;

Considerato che il prof. Devoto ha rassegnato in modo irrevocabile le proprie dimissioni dalla carica;

Considerata l'opportunità di provvedere, in occasione della nomina del nuovo presidente, anche ad un avvicendamento nelle altre cariche camerali;

Decreta:

Art. 1.

Sono accolte le dimissioni presentate dal prof. Giacomo Devoto dalla carica di presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze.

Art. 2.

La Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze è sciolta.

Art. 3.

Il dott. Giovanni Ginori Conti è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze.

Art. 4.

Il prefetto della Provincia disporrà, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, e successive modificazioni, i provvedimenti per la nomina dei componenti della nuova Giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 maggio 1959

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

(2894)

ORDINANZA DEL MINISTRO PER LA SANITA 30 aprile 1959.

Norme sanitarie per l'importazione degli psittacidi.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Riconosciuta la necessità di adottare misure profilattiche per impedire che con l'importazione di psittacidi possa diffondersi la psittacosi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Ordina:

Art. 1.

L'importazione di uccelli appartenenti alla famiglia degli psittacidi è subordinata ad apposita autorizzazione da rilasciarsi di volta in volta dal Ministero della sanità, al quale gli interessati dovranno rivolgere domanda tramite l'Ufficio veterinario provinciale della Provincia cui gli animali sono destinati.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui al precedente articolo sarà rilasciata sempre che risulti da attestazione del veterinario provinciale che l'importatore dispone di idonei locali nei quali ricoverare, in condizioni di isolamento, gli psittacidi provenienti dall'estero.

Art. 3.

Gli psittacidi, che hanno subìto favorevolmente la visita sanitaria al confine, porto o aeroporto, debbono essere sottoposti nei locali di isolamento ad un periodo di osservazione non inferiore a giorni trenta da parte del veterinario comunale. A tal fine i veterinari di confine, porto ed aeroporto segnaleranno telegraficamente l'inoltro degli animali al veterinario comunale competente.

Art. 4.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 della presente ordinanza non è richiesta per gli psittacidi presentati per l'importazione al seguito di viaggiatori purchè in numero non superiore a due, per le specie più grandi, ed a sei per le specie più piccole.

In tal caso l'osservazione prescritta al precedente art. 3 dovrà avvenire presso il domicilio del proprietario, coll'osservanza delle cautele da indicarsi dal veterinario comunale.

Art. 5.

Per gli psittacidi che durante i sei mesi precedenti la spedizione hanno dimorato in un allevamento, parco o giardino zoologico, posto sotto il controllo veterinario di Stato, può prescindersi dalla dichiarazione di cui all'art. 52 del vigente regolamento di polizia veterinaria purchè dal certificato di origine e di sanità risulti esplicitamente quanto sopra e sullo stesso sia altresì dichiarato che nella località di provenienza, per un raggio di km. 20, non si siano verificati nell'ultimo anno casi di psittacosi.

Art. 6.

La presente ordinanza andrà in vigore un mese dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 aprile 1959

p. *Il Ministro*: DE MARIA

(2932)

ORDINANZA DEL MINISTRO PER LA SANITA' 5 maggio 1959.

Norme restrittive di polizia veterinaria nei riguardi della importazione delle uova da cova, dei pulcini di un giorno e del pollame vivo in genere.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Considerata la necessità e l'urgenza di adottare misure restrittive di polizia veterinaria al fine di proteggere il patrimonio avicolo nazionale dalle malattie infettive del pollame presenti in alcuni Paesi esteri dai quali avviene l'importazione di uova, di pulcini di un giorno e di pollame adulto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica 10 dicembre 1956, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 321 del 21 dicembre 1956;

Ordina:

Art. 1.

L'importazione del pollame, compresi i pulcini di un giorno, e delle uova da cova è subordinata ad apposita autorizzazione da rilasciarsi dal Ministero della sanità sempre che le condizioni sanitarie del patrimonio avicolo nel paese di provenienza risultino favorevoli.

Nella domanda, da inoltrare per mezzo dell'Ufficio veterinario provinciale, il richiedente dovrà specificare se effettua l'importazione per proprio conto o per fare successivamente commercio del materiale avicolo importato.

Il veterinario provinciale accerterà se l'importatore dispone di attrezzature idonee dal punto di vista sanitario.

Art. 2.

Nelle autorizzazioni preventive potrà essere di volta in volta stabilito l'obbligo di speciali controlli sanitari cui il pollame ed il materiale avicolo in genere dovranno essere sottoposti a destinazione.

Le uova da cova, al controllo sanitario alla frontiera, debbono risultare marcate con la sigla del paese di origine.

Art. 3.

Salvo che in speciali convenzioni non sia diversamente stabilito, i certificati di origine e sanità, previsti all'art. 51 del vigente regolamento di polizia veterinaria, che debbono scortare le uova da cova, i pulcini ed il pollame in genere in importazione in Italia devono indicare, oltre a quanto richiesto alla lettera *a*) dello art. 49 del citato regolamento, il nome dell'allevamento di provenienza per le uova da cova ed il pollame in genere, ed il nome della ditta incubatrice per i pulcini di un giorno. Detti certificati debbono altresì attestare che gli allevamenti e gli incubatoi sono sotto il controllo sanitario dello Stato e che sono indenni da pullorosi.

Art. 4.

E' fatto obbligo agli importatori ed a chiunque detenga a qualsiasi titolo materiale avicolo di provenienza estera di segnalare al veterinario comunale i casi di

mortalità che si verifichino in pulcini od in pollame adulto entro quindici giorni dall'avvenuta importazione, nonchè eventuali abnormi riduzioni della percentuale di schiusa commercialmente accettata delle uova da cova.

Gli importatori terranno a disposizione del veterinario provinciale i certificati sanitari di scorta ed ogni altro documento utile per l'accertamento degli arrivi del materiale avicolo e degli eventuali successivi smistamenti.

Art. 5.

E' abrogata l'ordinanza dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica del 12 dicembre 1956, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, n. 321, del 21 dicembre 1956.

Art. 6.

La presente ordinanza andrà in vigore un mese dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 maggio 1959

p. *Il Ministro*: DE MARIA

(2933)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 1° maggio 1959.
Proroga della gestione straordinaria del comune di Taurianova.

Relazione illustrativa al decreto prefettizio n. 2699 in data 1° maggio 1959, concernente la proroga della gestione straordinaria del Consiglio comunale di Taurianova.

Con decreto Presidenziale 2 febbraio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il 10 febbraio 1959, è stato sciolto il Consiglio comunale di Taurianova ed è stato nominato un commissario straordinario nella persona del direttore di sezione dott. Corrado Arciello

Tale provvedimento è il secondo intervento nel termine di due anni, dato che il Consiglio suddetto è stato ancora sciolto con altro decreto Presidenziale del 12 febbraio 1957 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 54 del 27 febbraio stesso per constatata e prolungata impossibilità di funzionamento.

Per tali motivi ed anche per dar modo al commissario straordinario di poter definire alcuni importanti provvedimenti amministrativi in corso, si rende necessario prorogare la gestione commissariale ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n 2839, richiamato in vigore dall art 10 del testo unico 5 aprile 1951, n 203

A ciò viene provveduto con decreto di pari data n. 2699

Reggio Calabria, addì 1° maggio 1959

Il prefetto LONGO

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 febbraio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 10 febbraio 1959, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Taurianova ed è stato provveduto alla nomina di un commissario straordinario nella persona del direttore di sezione dott. Corrado Arciello;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale venga prorogata oltre il termine previsto dal decreto Presidenziale suddetto sia per dar modo al commissario straordinario di poter definire importanti provvedimenti amministrativi in corso d'adozione, sia essendosi verificati due provvedimenti di scioglimento del Consiglio comunale nel periodo di due anni sussistono gli estremi previsti dall'art. 323 della legge comunale e provinciale del 1915 modificato con l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Taurianova è prorogata.

All'attuale commissario straordinario dott. Corrado Arciello sono conferiti i poteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica in data 2 febbraio 1959.

Reggio Calabria, addì 1° maggio 1959

Il prefetto: LONGO

(2931)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizi fonotelegrafici

Si partecipa che in data 6 febbraio 1957 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l agenzia postale di Alesso (Udine), in collegamento con l'ufficio telegrafico di Trasaghis.

(2798)

E' stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'Agenzia delle poste e telegrafi di Casalalta (Perugia), in collegamento con l'Ufficio telegrafico di Collepepe, mediante il circuito distinto con il n 6292/B.

(2564)

E' stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'Agenzia delle poste e telegrafi di Mocaiana Stazione (Perugia), in collegamento con l Ufficio telegrafico di Gubbio, mediante il circuito distinto con il n. 4637.

(2565)

E' stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'Ufficio locale di Cava Manara (Pavia), in collegamento con l'Ufficio telegrafico di Pavia, mediante il circuito distinto con il numero 4540.

(2566)

Si partecipa che in data 1° novembre 1957 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'ufficio locale di Bertalia (Bologna), in collegamento con l'ufficio telegrafico di Bologna.

(2801)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione commissariale dell'Ente nazionale corse al trotto

Con decreto Ministeriale del 28 aprile 1959 viene disposta la proroga di quattro mesi della gestione commissariale dell'Ente nazionale corse al trotto e viene confermato nella carica di commissario il dott. Bernardino Di Stefano con gli stessi poteri di cui al decreto di nomina del 29 ottobre 1958.

(2897)

Proroga della gestione commissariale dello Jockey club italiano

Con decreto Ministeriale del 28 aprile 1959 viene disposta la proroga di quattro mesi della gestione commissariale dello Jockey club italiano e viene confermato nella carica di commissario l'avv. Giuseppe Pediconi con gli stessi poteri di cui al decreto di nomina del 29 ottobre 1958.

(2898)

Proroga della gestione commissariale della Società degli steeple chases d'Italia

Con decreto Ministeriale del 28 aprile 1959 viene disposta la proroga di quattro mesi della gestione commissariale della Società degli steeple chases d'Italia e viene confermato nella carica di commissario l'ing. Pietro Richard con gli stessi poteri di cui al decreto di nomina del 29 ottobre 1958.

(2899)

Proroga della gestione commissariale dell'Ente nazionale per il cavallo italiano

Con decreto Ministeriale del 28 aprile 1959 viene disposta la proroga di quattro mesi della gestione commissariale dell'Ente nazionale per il cavallo italiano e viene confermato nella carica di commissario il col. Alberto Mammola con gli stessi poteri di cui al decreto di nomina del 29 ottobre 1958.

(2900)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Patti Marina.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 14 febbraio 1959, è stata dismessa dal pubblico Demanio e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq 249,75, sita sulla spiaggia di Patti Marina, riportata in catasto al foglio n. 7, particelle numeri 242 e 19 (porzione), del comune di Patti.

(2906)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Porto Civitanova.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 8 aprile 1959, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq 119 sita sulla spiaggia di Porto Civitanova riportata in catasto al foglio n. 18 particella n. 411/b porzione, del comune di Civitanova Marche.

(2907)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 106

Corso dei cambi del 12 maggio 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	—	620,60	620,60	620,60	620,55	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	—	643,75	643,50	643,80	642,70	643,81	643,80	643,70	643,75	643,50
Fr. Sv.	—	143,50	143,48	143,5075	143,50	143,51	143,52	143,47	143,51	143,50
Kr. D.	—	90,12	90,13	90,1175	90,10	90,13	90,1275	90,12	90,13	90,14
Kr. N.	—	87,21	87,22	87,215	87,175	87,22	87,21	87,20	87,22	87,23
Kr. Sv.	—	119,97	119,98	119,99	119,98	119,99	119,985	120 —	119,98	119,98
Fol.	—	164,435	164,44	164,455	164,45	164,44	164,445	164,43	164,44	164,40
Fr. B.	—	12,4475	12,45125	12,4505	12,445	12,45	12,45125	12,45	12,45	12,45
Fr. Fr.	—	126,54	126,61	126,60	126,625	126,60	126,60	126,60	126,60	126,60
Lst.	—	1747,70	1747,625	1747,67	1747,70	1747,91	1747,70	1748,50	1747,87	1747,90
Dm. occ.	—	148,37	148,395	148,39	148,30	148,39	148,385	148,37	148,39	148,38
Scell. Austr.	—	23,975	23,975	23,98	23,99	23,98	23,979	23,98	23,97	23,98

Media dei titoli del 12 maggio 1959

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	71,50
Id. 3,50 % 1902	71,45
Id. 5 % 1935	102,075
Redimibile 3,50 % 1934	91,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,15
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,425
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,875
Id. 5 % 1936	99,675
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,90
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,85

Titolo	Media
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	101,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	101,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	101,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,275

Il Contabile del Portafoglio dello Stato. ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 maggio 1959

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	643,80
1 Franco svizzero	143,514
1 Corona danese	90,122
1 Corona norvegese	87,212
1 Corona svedese	119,987
1 Fiorino olandese	164,45
1 Franco belga	12,451
100 Franchi francesi	126,60
1 Lira sterlina	1747,685
1 Marco germanico	148,387
1 Scellino austriaco	23,979

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Concorso per esami a diciotto posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti riservato agli impiegati dello Stato non di ruolo o appartenenti ai ruoli aggiunti.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, ratificato, con modificazioni, con legge 24 dicembre 1949, n. 968, concernente il riassetto dei servizi e la revisione dei ruoli organici della Corte dei conti;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Considerato che nel ruolo della carriera esecutiva della Corte si sono resi vacanti, in applicazione della legge 27 febbraio 1955, n. 53, diciotto posti da conferire, ai sensi dell'art. 7 della legge medesima, mediante concorso per esami alla qualifica iniziale riservato agli impiegati dello Stato non di ruolo o appartenenti ai ruoli aggiunti istituiti in sostituzione dei ruoli speciali transitori;

Sentito, sul programma di esame, il Consiglio di presidenza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a diciotto posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti, riservato agli impiegati dello Stato non di ruolo o appartenenti ai ruoli aggiunti istituiti in sostituzione dei ruoli speciali transitori.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) buona condotta;

c) idoneità fisica all'impiego;

d) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Presidente della Corte dei conti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e rivolte al Presidente della Corte dei conti, dovranno pervenire al Segretariato generale della Corte stessa, entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare:

1) le generalità;

2) la data e il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

6) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'Istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

7) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

8) l'Amministrazione presso la quale prestano servizio, nonchè la categoria o il ruolo di appartenenza e la data di assunzione in servizio;

9) gli eventuali altri servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei relativi rapporti di impiego;

10) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda dovrà risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma da apporre in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. E' anche sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale il candidato presta servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4, anche se presentate in tempo agli uffici postali o inoltrate per tramite d'ufficio.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale anzidetto.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato le prove orale e pratica e che intendano far valere i propri titoli di preferenza nella nomina dovranno far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il perentorio termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, redatti in conformità delle norme che seguono.

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 e coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno, rispettivamente, la dichiarazione integrativa, di cui alla circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922, o quella di cui alla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, gli ex prigionieri delle Nazioni Unite, gli ex prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, gli ex prigionieri in Germania o in Giappone e gli ex combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e 19 marzo 1948, n. 241, come pure coloro che furono addetti ad operazioni di bonifica da mine e di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000/Ord. IV del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 658/Ord. 6 in data 22 aprile 1952 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27300/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i civili reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle

ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato mod 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure la dichiarazione di invalidità in carta semplice rilasciata dalla competente autorità provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido,

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce della invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915 18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n 96 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142,

g) i figli dei mutilati ed invalidi per la guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre,

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione,

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n 685, dovranno esibire l attestazione prevista dall'art 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma,

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in carta bollata da L 100, i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, nonchè i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione, su carta da bollo da L. 200;

n) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, sotto pena di decadenza, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza italiana su carta bollata da L. 100;

b) certificato, su carta da bollo da L. 100, attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a' termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

c) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200;

d) diploma originale, o copia autenticata da notaio, del titolo di studio prescritto all'art. 2 lettera *d*); è ammessa la presentazione del certificato sostitutivo del diploma a tutti gli effetti,

e) copia dello stato di servizio civile aggiornata a data recente, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio; ciascun foglio di tale documento dovrà essere munito di marca da bollo da L 200;

f) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, in carta da bollo da L 200, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, su carta da bollo da L 100,

g) certificato, su carta da bollo da L 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati mutilati ed invalidi di guerra od assimilati e gli invalidi per servizio produrranno un certificato medico conforme alle prescrizioni dell'art 6 n 3 della legge 3 giugno 1950, n 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso

I candidati appartenenti ai ruoli aggiunti sono tenuti a produrre i soli documenti di cui alle lettere *d*), *e*) e *g*).

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *f*) e *g*), un certificato su carta da bollo da L 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano.

Art 8

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *g*) del precedente articolo dovranno recare la data non anteriore di tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *a*) e *b*) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle norme sulla legalizzazione delle firme, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n 678

I documenti che perverranno al Segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti dagli articoli 6 e 7 non saranno presi in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art 9.

L'esame avrà luogo in Roma e consterà di due prove scritte, di una prova orale e di una prova pratica di dattilografia, secondo il programma annesso al presente decreto.

Con successivo provvedimento saranno indicati i locali e i giorni in cui si svolgeranno le prove scritte Del diario delle prove sarà data comunicazione ai candidati ammessi al con-

corso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse. e, inoltre, sarà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la detta prova.

La prova pratica di dattilografia sarà effettuata congiuntamente a quella orale

I concorrenti dovranno esibire, come documento di riconoscimento, il libretto ferroviario debitamente aggiornato.

Art 10

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto sarà composta di un consigliere o di un vice procuratore generale della Corte dei conti, presidente, e di due referendari o sostituti procuratori generali della Corte stessa, membri

Eserciterà le funzioni di segretario un impiegato della Corte dei conti designato dal presidente.

Art 11

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esse inerenti saranno osservate le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, e le relative norme di esecuzione

Art 12

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse

La prova orale e la prova pratica di dattilografia non si intenderanno superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto ottenuto in quella orale e del voto riportato nella prova pratica costituirà, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale sarà formata la graduatoria di merito, tenendo presenti, a parità di voti, i diritti preferenziali stabiliti dalle disposizioni vigenti

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso

Art 13

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dello accertamento dei requisiti per l ammissione all'impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte stessa, il quale decide, sentito il Consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nel modo anzidetto

Art. 14

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati applicati aggiunti in prova per la durata di mesi sei, salvo il caso in cui ricorrano le circostanze previste dalla legge per l'esonero dal periodo di prova.

I medesimi, al termine del predetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con diritto all'indennità prevista dall'art 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 20 marzo 1959

Il Presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1959
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 351. — MASSIMO

PROGRAMMA D'ESAME

Prove scritte:

1 Componimento d'italiano.

2 Risoluzione di un problema d'aritmetica elementare.

Prova orale

1 Diritti e doveri dell'impiego.

2 Nozioni generali sull'ordinamento costituzionale e amministrativo dello Stato.

3. Nozioni elementari di statistica e dei servizi di archivio

Prova pratica di dattilografia.

Roma, addì 20 marzo 1959

Il Presidente: CARBONE

(2877)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per esami a trentasette posti di assistente aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica esecutiva del Corpo del genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che ha approvato il regolamento per il personale del Corpo del genio civile, e successive estensioni e modificazioni,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,

Visto il decreto interministeriale 7 maggio 1958, n 8112, con il quale l'organico del ruolo degli assistenti del Genio civile carriera tecnica esecutiva, per effetto dell'art 3 del regio decreto 11 agosto 1939, n 1444, e dell'art 4 del regio decreto 11 luglio 1941, n 675, viene aumentato di cinquantacinque unità,

Considerato che ai sensi dell'art 345 del testo unico n. 3 succitato, un terzo dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali del ruolo organico delle carriere esecutive deve essere conferito almeno una volta all'anno al personale dei corrispondenti ruoli aggiunti su parere del Consiglio di amministrazione,

Ritenuto che, pertanto, può essere bandito un pubblico concorso per esami per la nomina a trentasette posti di assistente aggiunto in prova nella carriera tecnica esecutiva del Corpo del genio civile,

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a trentasette posti di assistente aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica esecutiva del Corpo del genio civile

L'Amministrazione si riserva la facoltà di cui all'art 3 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato nelle premesse citato.

Art 2

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio·

licenza di scuola media di primo grado;

diploma di computista commerciale,

licenza di scuola ginnasiale o tecnica o di arti e mestieri secondo i vecchi ordinamenti scolastici

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L 200, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, entro il termine peren-

torio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità.

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini,

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

e) che nulla risulta a suo carico sul certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, l'Istituto che lo ha rilasciato, nonche l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito,

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari,

h) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio di residenza sia avvenuto da meno di un anno,

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni,

l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni,

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego

Il candidato indicherà inoltre nella domanda l'eventuale possesso di altri titoli (ad es diplomi superiori a quelli indicati nell'art 4, certificato di frequenza di corsi di dattilografia, di stenografia, conoscenza di lingue straniere, ecc)

Coloro che hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età indicato nel successivo art. 4 dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli di cui al medesimo art 4

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, ne di quelle con firma non autenticata o non recanti il visto ai sensi dei precedenti comma.

Art. 4.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano,

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile,

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso,

4) essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente art 2;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile,

6) aver compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936,

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine e da territori esteri;

c) per gli alto-atesini o persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo, Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate o siano reduci dalla prigionia, sempreche abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana ed, inoltre, che non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie,

2) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n 25, di una proroga sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età,

3) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso,

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età,

4) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 45 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato ed invalido di guerra e per servizio, o di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione o di invalido o di mutilato per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare e abbiano conseguito promozioni per merito di guerra nonchè per i capi di famiglia numerosa detto limite di età è elevato a 39 anni,

5) ai sensi dell'art 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n 1488, in relazione all art 2 del decreto del Presidente della Repubblica n 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art 5.

Le domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui all art 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art 6.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 7.

L'Amministrazione si riserva di provvedere di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonche delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro

Art 8

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di due prove scritte e di una orale sulle materie indicate in calce al presente decreto.

I candidati, inoltre, dovranno sostenere una prova pratica obbligatoria di dattilografia.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle due prove scritte, non meno di venti giorni prima della data in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale e pratica non si intendono superate se il candidato non avrà ottenuto in ciascuna di esse la votazione di almeno 6/10

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale e pratica la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto ottenuto nella prova pratica e di quello ottenuto nella prova orale.

Art 9.

Per sostenere le prove scritte i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di ogni altro, di uno dei seguenti documenti

a) fotografia applicata su carta bollata da L. 100, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un mese,

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale,

d) porto d armi,

e) passaporto, o, patente automobilistica, o carta di identità,

I documenti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* non devono essere scaduti pel decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi

Art 10.

La Commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto fra gli impiegati delle carriere direttive della Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da altri quattro membri scelti tra gli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di II classe

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3

Art 11

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art 12.

I concorrenti che abbiano superato le prove dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dalla Direzione generale medesima, i documenti che ritengano necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina e di cui intendano avvalersi.

Ai fini dell applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18, la dichiarazione di cui alla circolare n 588, contenuta nella dispensa n 60 del Giornale militare 1922, in carta bollata da L 100 Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 100 dalle autorità marittime competenti,

b) gli altoatesini di cui alla lettera *c)* dell art 4 i documenti di rito;

c) gli ex legionari fiumani, il foglio di congedo dell ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta bollata da L. 100,

d) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L 100,

e) gli ex combattenti della guerra 1940 1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n 137, 19 marzo 1948, n 241, e alla legge 23 febbraio 1952, n 93 a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L 100, di cui alla circolare n 5000 del 1º agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito e quella di cui alla circolare n 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n 27200 del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina,

f) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n 27,

g) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915 1918 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940 1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell 11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido,

h) i mutilati e gli invalidi per servizio, il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto Ministeriale 23 marzo 1948 (mod 69 *ter*);

i) gli orfani dei caduti della guerra 1915 1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e nella guerra 1940 1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, un certificato su carta bollata da L 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra,

l) i figli dei mutilati e degli invalidi per la guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione, oppure per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, la dichiarazione mod 69, rilasciata in bollo da L 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L 100 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

m) gli orfani dei caduti per servizio, il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza,

n) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915 1918 o per i fatti

d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100 a sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117,

p) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 100,

q) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione,

r) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 100,

s) i coniugati ed i vedovi con prole lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno 7 figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra

Art. 13

La graduatoria di merito, formata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto Ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni 30, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine,

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine,

3) diploma originale o copia autentica notarile, su carta da bollo da L. 200, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma,

4) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione,

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta bollata da L. 100, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche ai candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti

per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare.

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alle capitanerie di porto certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo,

b) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva,

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commisario di leva,

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto,

per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è assegnato alle liste di leva terrestre ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire su carta bollata da L. 200, una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953 numero 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza

Art. 14.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) del precedente art. 13 e alla lettera *s*) dell'art. 12 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione delle comunicazioni di cui agli articoli 12 e 13.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Art. 15.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione 2ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'Amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 16

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 17

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 18

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 13 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo, con lo stipendio iniziale di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 19.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 19

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, numero 207.

Art. 20

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 ottobre 1958

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1959
Registro n. 12, *foglio n.* 101. — 1271

PROGRAMMA DI ESAME

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) compilazione di rapporti informativi sui lavori in corso di esecuzione;

2) nozioni di aritmetica e geometria elementare piana e solida. Misurazione di lavori e provviste;

3) disegno lineare planimetrico ed altimetrico. Piani quotati ed a curve di livello.

Sono oggetto delle prove orali oltre le materie di cui ai numeri 2) e 3) anche le seguenti:

4) compilazione del giornale dei lavori, del libretto delle misure, di liste settimanali;

5) nozioni dei materiali da costruzione, naturali ed artificiali ed impiego dei medesimi;

6) nozioni sul modo di esecuzione dei lavori di terra, di muratura (in pietrame, in mattoni, in cemento armato), in legno, in ferro, e delle opere di finimento dei fabbricati;

7) diritti e doveri dell'impiegato;

8) nozioni elementari sull'ordinamento dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

9) nozioni elementari di statistica.

Prova pratica: dattilografia.

Roma, addì 22 ottobre 1958

Il Ministro: TOGNI

(Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 200)

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª — ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (prov. di . . . .)
il . . . . domiciliato in . . . .
(prov. di . . . .) via . . . . n. . . (1)
chiede di essere ammesso al concorso a trentasette posti di assistente aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica ausiliaria del Corpo del genio civile.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . (5);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . (oppure di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data . . . .

Firma . . . . (7)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 4 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva, di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare

perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato e rivedibile

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione e della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio e dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio e del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

(2693)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte d'esame del concorso a due posti di aiuto ispettore *in prova nella* carriera di concetto del l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione riservato, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, al personale non di ruolo della seconda categoria ed al personale dei ruoli aggiunti della carriera di concetto.

Le prove scritte del concorso per esami a due posti di aiuto ispettore in prova nella carriera di concetto dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, riservato, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, al personale non di ruolo della seconda categoria ed al personale dei ruoli aggiunti della carriera di concetto, indetto con decreto Ministeriale n. 133 del 12 febbraio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 74 del 26 marzo 1959, avranno luogo in Roma, nei locali della stazione Termini, via Giolitti, 34, nei giorni 8, 9 e 10 giugno 1959, con inizio alle ore otto.

(2934)

PREFETTURA DI CATANIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catania

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il decreto prefettizio n. 6047, in data 24 febbraio 1958, con il quale è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catania alla data del 30 novembre 1957;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto prefettizio n. 11574 del 9 luglio 1959, successivamente modificato con decreto n. 289 del 21 novembre 1958;

Vista la graduatoria dei concorrenti formulata dalla predetta Commissione;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria, in ordine di merito, dei concorrenti che hanno raggiunto il voto minimo per l'idoneità nel concorso di cui alle premesse.

1. Guzzo Gaetano . . . . punti 52,52
2. Grasso Francesco . . . . » 51,42
3. Lombardo Salvatore . . . . » 50,07
4. Scalisi Antonio . . . . » 50,01
5. Salvi Mario . . . . » 49,41
6. D'Amico Francesco . . . . » 49,20
7. Gregorio Giuseppe . . . . » 49,06
8. Tamburino Croce . . . . » 47,68
9. De Pasquale Francesco . . . . . . » 47,43
10. Cartella Ignazio . . . » 47,29
11. Mattia Giuseppe . . . . » 46,58
12. Agosta Antonino . . . . . . » 45,48
13. Tallarico Domenico . . . . » 45,31
14. Romeo Giuseppe . » 44,76
15. Dell'Erba Salvatore . . . » 43,53
16. Farruggia Gaetano » 43,52
17. Chiarenza Giuseppe . » 42,46
18. Melchionda Michele . » 41,85
19. Pettinato Silvestro » 41,56
20. Marsala Giuseppe » 41,30
21. Conti Antonino . . . » 40,06
22. Genovese Egidio . » 39,45
23. Fasone Francesco » 37,41

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, in quella della Regione siciliana, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Catania, addì 10 aprile 1959

Il prefetto: RIZZO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il decreto prefettizio n. 6047, in data 24 febbraio 1958, con il quale è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle seguenti quattro condotte veterinarie: Belpasso - Caltagirone 1ª - Caltagirone 2ª - Randazzo;

Visto il decreto prefettizio di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel predetto concorso;

Viste le domande presentate dai concorrenti, con l'indicazione delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti concorrenti, nell'ordine appresso indicato, sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata:

1) Guzzo Gaetano: Caltagirone 1ª;
2) Grasso Francesco: Belpasso;
3) Lombardo Salvatore: Caltagirone 2ª;
4) Scalisi Antonio: Randazzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, in quella della Regione siciliana, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Catania, addì 10 aprile 1959

Il prefetto: RIZZO

(2805)

PETTINARI UMBERTO, *direttore*   SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.